



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

RG C.F.A. n. 4/2020 - RG C.F.A. n. 5/2020

Nella seduta del 14 dicembre 2020, si è riunita da remoto la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Fabrizio Cacace	Componente relatore
Avv. Fabio Pennisi	Componente

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

sui reclami presentati avverso la decisione del Tribunale Federale n. 3/2020 del 5 ottobre 2020, rispettivamente, dalla Procura Federale della Unione Italiana Tiro a Segno - contraddistinto dal numero di ruolo CFA 4/2020 - e dai Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, rappresentati e difesi dall'avv. Lelio Gurrera - contraddistinto dal numero di ruolo CFA 5/2020

FATTO

Con decisione n. 3/2020 del 5.10.2020 il Tribunale Federale applicava al Sig. Emilio Galante la sospensione della sanzione per anni due da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITAS e ai signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni uno da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, comma 2, lett. c del Regolamento di Giustizia UITAS.

Gli incolpati venivano sanzionati per la mancata redazione e presenza del DVR – documento di valutazione dei rischi ex D. lgs. n. 81/2008 presso la sezione TSN di Palermo. Riteneva il Tribunale che gli incolpati non potessero invece essere ritenuti responsabili delle altre condotte contestate con il deferimento della Procura Federale riferibili alla irregolare tenuta del registro delle armi e altre carenze documentali relative alle armi della stessa sezione; alla grave condizione di carente manutenzione delle armi; all'assenza di prodotti e fatture d'acquisto per manutenzione armi e alla mancanza di diaframmi in acciaio tra linee di tiro dello stand B.

Con atto di reclamo del 20.10.2020 gli incolpati impugnavano la decisione in primo grado chiedendo di: a) sospendere cautelatamente l'esecuzione della stessa; b) vedere dichiarata



l'estinzione del giudizio per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 38, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva; c) nel merito, accogliere il reclamo, con riforma della decisione appellata e proscioglimento degli incolpati; d) in via subordinata applicare la più lieve delle sanzioni.

In pari data presentava reclamo, avverso la medesima decisione, la Procura Federale chiedendo l'ammissione di nuove istanze istruttorie così come formulate nello stesso reclamo, il rinnovo dell'istruzione svolta in primo grado – per contestata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio – e nel merito la riforma della decisione impugnata; con la condanna del Signor Emilio Galante ad anni cinque di sospensione e ad anni due gli altri incolpati per tutti i capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento.

All'udienza del 25.11.2020, così come fissata dal Presidente della Corte d'Appello Federale, il Collegio costituito prendeva atto della regolarità della notifica dei reclami avvenuta, rispettivamente, in data 20 ottobre 2020 da parte della Procura Federale e in data 20 ottobre 2020 da parte dei Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, nonché della tempestiva costituzione della Procura Federale nel procedimento CFA 5/2020.

Il Collegio dava inoltre atto del deposito delle note di trattazione udienza pervenute in data 24 novembre 2020 e del deposito dell'atto di costituzione e difesa in data 24 novembre 2020 da parte degli incolpati nel giudizio contraddistinto dal numero CFA 4/2020 e delle note di trattazione udienza nel procedimento CFA 5/2020 pervenute anch'esse in data 24 novembre 2020.

Attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti, ne disponeva la riunione con trattazione congiunta e parallela, pur mantenendo ciascun procedimento il proprio numero di ruolo identificativo.

Il Collegio, poi, non ravvisando la sussistenza di ragioni che giustificassero la sospensione cautelare della sentenza n. 3/2020 del Tribunale Federale, rigettava la relativa istanza formulata dai reclamanti Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia nell'ambito del procedimento CFA 5/2020 e disponeva il rinvio della trattazione congiunta dei procedimenti, come sopra specificata, all'udienza collegiale non partecipata del 14 dicembre 2020, al fine di valutare le istanze delle parti, come indicate nei rispettivi scritti difensivi già depositati.

All'udienza del 14.12.2020 il Collegio, non ritenendo la necessità ai fini del decidere di assumere le prove per testi richieste dalle parti, assumeva il procedimento in decisione.



MOTIVI

1. Occorre preliminarmente esaminare, per gli effetti che determinerebbe il relativo accoglimento sul procedimento che ha dato luogo alla presentazione di entrambe i reclami, il primo motivo di impugnazione formulato dagli incolpati con il quale si chiede, in via pregiudiziale, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio disciplinare svolto in primo grado per decorso del termine di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. Domanda sulla quale la Procura Federale nulla eccepisce in sede di costituzione di giudizio.

2. Per meglio comprendere l'eccezione formulata dagli incolpati è opportuno brevemente ripercorrere tempi e modalità dello svolgimento del procedimento disciplinare in primo grado.

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 16.3.2020, che tuttavia a causa del noto "lockdown" disposto dal decreto presidenziale per fare fronte all'emergenza del Covid-19, era rinviata a data da destinarsi con mail inviata alle parti in data 9.3.2020, con sospensione dei termini sino alla trattazione. Con successiva ordinanza, in data 3.6.2020, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il 9.7.2020, secondo le modalità indicate nell'ordinanza del Presidente del Tribunale Federale del 26.5.2020 prot. n. 4566.

La decisione in primo grado veniva assunta il 5.10.2020.

3. L'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, così come l'art. 36 del Regolamento di Giustizia Sportiva dell'Unione Italiana Tiro a Segno che lo riproduce, dispongono – per quel che qui interessa - al primo comma che il termine per la decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e al successivo comma 4 che *“Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone”*.

Assumono i reclamanti incolpati che computando il periodo intercorso dalla data di comunicazione del deferimento (13/2/2020) a quello della pronuncia della decisione del Tribunale Federale (5/10/2020), scomputando 95 giorni di sospensione del giudizio così come disposti con tre successive deliberazioni del Commissario Straordinario UITA, si verrebbe ad un termine del giudizio in primo grado di 140 giorni, ovvero di 125 giorni ove si voglia ritenere che il *dies a quo* di ripresa dell'attività della giustizia sportiva UITA decorra non dal termine indicato dal Commissario Straordinario, bensì da quello fissato dal Tribunale Federale per la ripresa delle udienze.



4. Ritiene il Collegio che il primo motivo di reclamo degli incolpati sia meritevole di accoglimento.

In ragione delle deliberazioni del Commissario Straordinario UITA nn. 14, 19 e 21 adottate nel corrente anno per arginare l'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 tutti i procedimenti pendenti dinanzi agli organi di Giustizia della UITA restavano sospesi soltanto dal 8.3.2020 al 11.5.2020.

Non può assumere rilievo la circostanza che con pec, inviata alle parti in data 9.3.2020, fosse stata disposta la sospensione del procedimento fino alla data di trattazione, ritenendo il Collegio di doversi conformare all'orientamento fatto proprio dal Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, che con Decisione 3.5.2017, n. 34, seppure in relazione alla diversa fattispecie di computazione della sospensione feriale dei termini, *“rileva che la lettera di posta elettronica in data 14 luglio 2016 (lettera versata in atti), con la quale il Procuratore federale della FMSI comunicava alla Procura Generale dello Sport che il periodo feriale dei termini che gli organi di giustizia della FMSI ‘osserveranno’ era quello del ‘1° agosto – 10 settembre 2016’, non può assumere in nessun modo il valore di norma dell’ordinamento federale. Ciò per la assorbente ragione che né l’ufficio del Procuratore federale né i Tribunali federali hanno potestà normativa e possono stabilire unilateralmente disposizioni generali atte a regolare il processo di cui sono organi. A diversa conclusione si sarebbe potuto giungere solo qualora vi fosse stata una norma federale che avesse disposto la sospensione feriale e espressamente stabilito anche il relativo periodo di sospensione (in autonomia e in conformità delle esigenze della singola Federazione).”*.

Considerato che gli unici periodi di sospensione dei termini dei procedimenti pendenti dinanzi agli Organi di Giustizia stabiliti dall'Unione Italiana Tiro a Segno sono quelli disposti con le deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 14, 19 e 21 del 2020 e che neppure ricorreva alcuna delle ipotesi di sospensione descritte al comma 5 degli artt. 38 Codice di Giustizia Sportiva e 36 Regolamento di Giustizia UITA, il giudizio in primo grado avrebbe dovuto concludersi il 18.7.2020.

Pertanto, tenuto conto della perentorietà del termine fissato dall'art. 36, primo comma del Regolamento di Giustizia per la pronuncia della decisione di primo grado, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento disciplinare.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo formulati dagli incolpati così come i motivi di reclamo avanzati dalla Procura Federale.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



PQM

La Corte Federale d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 4 del Regolamento di Giustizia UITA, dichiara estinto il procedimento disciplinare a carico dei Signori Emilio Galante, Giuseppe lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.

Roma, 14 dicembre 2020

Il Presidente
Avv. Bernardo De Stasio

Il componente relatore
Avv. Fabrizio Cacace

Il componente
Avv. Fabio Pannisi

